



UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 3 del 29/01/2024

ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 16 E DEL 30/12/2023 E N. 1 DEL 08/01/2024: "DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI COMUNALI G. ULIVI LE COLLINETTE ED ELSA MORANTE - Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro cittadino (D.L. 20/02/2017, n. 14 conv. in L. 18/04/2017, n. 48) per il contrasto del degrado nelle aree pubbliche."

IL SINDACO

VISTE e RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 16 e 17 del 30/12/2023 ad oggetto "*DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI COMUNALI G. ULIVI LE COLLINETTE ED ELSA MORANTE - Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del centro cittadino (D.L. 20/02/2017, n. 14 conv. in L. 18/04/2017, n. 48) per il contrasto del degrado nelle aree pubbliche.*" e la successiva ordinanza n. 1 del 08/01/2024 di proroga fino al 31/01/2024;

RILEVATA la necessità di una ulteriore proroga del divieto di accesso ai parchi fino al 29 febbraio 2024;

VISTI:

il R.D. n. 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

il R.D. n. 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

il R.D. n. 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

la L. n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati";

l'art. 7 bis e l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.), come modificato dal D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48;

il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

lo Statuto Comunale;

ORDINA, con effetto immediato

- La proroga del divieto di **ACCESSO**, la **PERMANENZA** nei parchi urbani denominati: **G. ULIVI, LE COLLINETTE, ELSA MORANTE** dalle ore 20:00 alle ore 07:00, sino al 29/02/2024

AVVERTE

- chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:
 - ai sensi dell'art. 7 comma 4 del sopracitato regolamento comunale, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;



UFFICIO DEL SINDACO

- ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 154,00;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 2 e art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il ritiro immediato ed il sequestro amministrativo, ai fini di confisca, degli oggetti e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dell'eventuale responsabile in solido;
 - l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre
 - l'allontanamento del trasgressore.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. N. 104/2010) al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Telematico (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE, che

La presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito ufficiale di questo Comune;

La Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 siano incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

La presente sia notificata al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, alla Questura di Reggio Emilia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al 118 e al Centro Regionale di Protezione Civile.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Emilia Romagna, oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.



IL SINDACO
Lucio Malavasi